



DIPARTIMENTO PREVIDENZA

TFR: PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI

Con la pubblicazione dei decreti ministeriali attuativi del DLgs.252/05 si chiude una parentesi che, a causa di una carenza legislativa, ha creato non poca confusione tra i lavoratori e tra gli stessi addetti ai lavori.

Con gli stessi decreti sono stati ufficializzati i moduli, distinti a seconda del tipo di scelta esplicita, che verranno messi a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro, il quale dovrà rilasciarne copia controfirmata per ricevuta ad esito della scelta.

I provvedimenti precisano altresì la decorrenza delle scelte che è la seguente:

Lavoratori in servizio al 31/12/2006:

- in caso di esplicito conferimento del TFR ad un fondo pensione (consegna del modulo Tfr1): a decorrere dal 1° luglio 2007 il datore di lavoro versa al Fondo Pensione prescelto dal lavoratore il TFR, *a partire dalla data di effettuazione della scelta*; la quota di TFR riferita al periodo 1° gennaio e fino alla data di scelta, rivalutata in base all'art. 2120 del Codice Civile, rimane al datore di lavoro.
- in caso di silenzio-assenso: il datore di lavoro versa alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi sindacali, anche territoriali e salvo diverso accordo aziendale, il TFR maturando *a decorrere dal 1° Luglio 2007*; la quota di TFR maturata dal 1° Gennaio al 30 Giugno, rivalutata, rimane al datore di lavoro.
- in caso di esplicita manifestazione di mantenere il TFR in azienda: il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo TFR INPS, dal mese successivo alla consegna del modulo Tfr1, *con decorrenza dal 1° Gennaio 2007*, della quota di Tfr maturata da tale data e maggiorata delle rivalutazioni riferite alla medesima decorrenza

Lavoratori assunti dopo il 31/12/2006 :

- i sei mesi di tempo per effettuare la scelta (modulo Tfr2) decorrono dalla data di assunzione.

Nota Bene:

1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2006, sono già iscritti ad un Fondo pensioni complementare versando l'intero TFR, **non devono compilare alcun modulo.**
2. Coloro che, dopo il 31/12/2006 e prima della pubblicazione dei decreti attuativi, avessero già manifestato la scelta di conferire il TFR maturando al Fondo Pensione, ferma restando la decorrenza, **devono confermare tale scelta** compilando ed inviando il modulo Tfr1 al datore di lavoro **entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi**

Ricordiamo infine che la scelta di destinare il TFR di futura maturazione alla previdenza complementare è irrevocabile; al contrario, quella di mantenere il TFR presso il datore di lavoro, può essere revocata in ogni momento decidendo il conferimento al Fondo Pensione.

Roma, 8 febbraio 2007